Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 30 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1493.
Inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia . . . Pag. 4090

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1494.
Norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici . . . . Pag. 4090

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1495.
Dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie . . . . Pag. 4091

REGIO DECRETO 1° luglio 1938-XVI, n. 1496.
Riconoscimento della campagna a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV . . . . . . Pag. 4091

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1497.
Esclusione dell'abitato di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, da quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. Pag. 4092

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1498.
Varianti al regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, sull'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori . . . . Pag. 4093

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1499.
Norme di applicazione del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani . . . . . . Pag. 4093

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1500.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia dei Santi Lorenzo e Biagio nella Chiesa di S. Francesco, in Popoli (Pescara) . . . . . . Pag. 4094

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1501.
Riconoscimento, agli effetti civili, della imposizione di un coadiutore alla parrocchia della Sacra Famiglia, in Ancona. Pag. 4094

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Nomina del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per l'esercizio 1938-39 . . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Nomina del Collegio sindacale dell'Ufficio Metalli Nazionali. Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1938-XVI.
Divieto di caccia alla starna ed al fagiano in una zona dell'Isola d'Elba (Livorno) . . . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.
Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani. Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1938-XVI.
Tariffe, per l'anno 1939, dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Pag. 4096

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Prezzi dei sottoprodotti della lavorazione del riso. Pag. 4099
Prezzi per forniture di riscaldamento . . . . . Pag. 4099
Prezzo delle polpe fresche di barbabietole . . . Pag. 4099

Ministero delle finanze:
Diffida per restituzione di certificato di rendita 5 %. Pag. 4099
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4100

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino a sostituirsi all'Istituto di San Paolo di Torino nell'esercizio delle filiali di Santena, Volpiano, Vigone, Cumiana, Cavour, Cere, Torre Pellice, in provincia di Torino . . . Pag. 4100

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Concorso per titoli ed esame a posti di radiotelegrafisti-elettricisti aggiunti ed allievi radiotelegrafisti-elettricisti nel ruolo del personale tecnico speciale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi . . . . Pag. 4100
Concorso per esame a posti di allievo meccanico elettricista nel ruolo del personale tecnico speciale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi. . . . . Pag. 4102

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale. Pag. 4104

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 30 SETTEMBRE 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Comune di Serra Riccò:** Obbligazioni dei prestiti comunali emessi negli anni 1924 e 1928 sorteggiate il 10 settembre 1938-XVI. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito comunale emesso nel 1893 sorteggiate nella 42ª estrazione del 1° settembre 1938-XVI. — **Società anonima Cotonificio Valle Ticino, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 21 settembre 1938-XVI. — **Società anonima Cotonificio Legler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1938-XVI. — **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 19 settembre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« SVEA » Società finanziamenti esteri (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania), in Roma:** Obbligazioni 7,50 % del prestito per i lavori pubblici dell'Albania sorteggiate il 15 settembre 1938-XVI. — **Società anonima Cartiera di Mathi, in liquidazione (già Società anonima agricola industriale torinese), in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Obbligazioni 3,50 % sorteggiate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Errata-corrige. — **Municipio di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni 6 % del prestito civico emesso nel 1928 sorteggiate il 20 settembre 1938-XVI. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 30 SETTEMBRE 1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Settembre 1938-XVI (Fascicolo 9).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1493.**

Inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1071, emanato in virtù della delega legislativa contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire che le spese contemplate nell'art. 188 Codice penale per il mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena sono da comprendere tra le spese di giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1071, è aggiunto il seguente numero:

« 8° le spese relative al mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena ai sensi dell'art. 188 del Codice penale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1494.**

Norme per l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 10 giugno 1927, n. 1132, con il quale è stata costituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per l'economia dei combustibili e per il maggiore impiego dei combustibili nazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nell'esercizio delle funzioni demandategli dall'art. 18 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, deve accertare che i nuovi impianti termici da autorizzare siano idonei all'immediato impiego dei combustibili nazionali, semprechè, per la natura degli impianti e per le condizioni dei luoghi di installazione, tale impiego sia giudicato dal predetto Consiglio tecnicamente possibile e conveniente.

Art. 2.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione ha facoltà di prescrivere che, entro congruo termine, siano resi idonei all'impiego dei combustibili nazionali gli impianti termici già esistenti, semprechè, per la natura degli

impianti e per le condizioni locali, tale impiego risulti tecnicamente possibile e conveniente a giudizio del Consiglio tecnico indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto ed a quelli del controllo per l'economia dei combustibili, sono sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, anche gli impianti termici centrali per riscaldamento di locali o per usi domestici, installati in edifici per abitazioni private.

La vigilanza sugli impianti predetti sarà esercitata in conformità delle disposizioni contenute nei precedenti articoli e nel R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e relativo regolamento esecutivo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1495.**

Dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1798, col quale furono assegnate alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, le somme disponibili sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363, e quelle provenienti dai rimborsi totali e parziali delle sovvenzioni accordate dagli Istituti di credito che ebbero anticipazioni sul fondo medesimo;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, col quale fu stabilito che le somme assegnate alla predetta Sezione di credito agrario e da essa ricuperate debbono essere restituite allo Stato al 31 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che l'importo da rimborsarsi è di L. 112.478.144;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere, per evitare un dannoso arresto nell'esercizio del credito agrario del predetto Istituto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di lire 112.478.144 dovuta allo Stato dalla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie al 31 dicembre 1939-XVIII, verrà corrisposta come segue:

a) per lire 12.478.144 al 31 dicembre 1939 in contanti, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da valutarsi in base alla media delle quotazioni di compenso della Borsa di Milano per il detto mese di dicembre 1939;

b) per lire 100.000.000 in 80 rate semestrali eguali, ciascuna di lire 1.522.780, comprensiva della quota di ammortamento del capitale e dell'interesse in ragione dell'1%, la prima delle quali dovrà essere versata il 30 giugno 1939 e l'ultima il 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Qualunque ritardo nel pagamento di una delle suddette rate, a qualsiasi causa dovuto, comporterà il divieto della corresponsione di qualsiasi dividendo e della restituzione di capitale alle Casse di risparmio partecipanti.

Nel caso previsto dal comma precedente è data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire una diretta vigilanza sull'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1938-XVI, n. **1496.**

Riconoscimento della campagna a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al riconoscimento della campagna in favore di coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio prestato nei territori dell'Eritrea, della Somalia italiana e dell'Etiopia, nei modi indicati nel seguente articolo, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dà diritto al computo di una campagna, che sarà denominata « campagna dell'Africa Orientale 1935-1936 ».

Art. 2.

Hanno diritto al computo della campagna:

a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè i personali civili militarizzati o assimilati, che abbiano appartenuto a comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;

b) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè i personali civili militarizzati o assimilati, imbarcati su Regie navi dipendenti dal Comando della divisione navale in Africa Orientale e su navi noleggiate per esigenze connesse alle operazioni militari di cui all'articolo precedente;

c) il personale civile dello Stato che abbia prestato servizio alla dipendenza di comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Africa Orientale;

d) i civili addetti a lavori di pubblica utilità, connessi con le operazioni militari, direttamente eseguiti o concessi in appalto dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato, entro il periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV, non meno di due mesi di servizio, anche non continuativi, calcolati dalla data di imbarco per l'Africa Orientale alla data di sbarco in Italia o in altre Colonie o Possedimenti.

Art. 4.

Il periodo minimo di due mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme oppure che siano deceduti o rimpatriati per ferite o malattie contratte in servizio e per causa di servizio.

Art. 5.

Il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri interessati, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. **1497**.
Esclusione dell'abitato di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, da quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Ritenuto che l'abitato di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, fu incluso, parzialmente, nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane), nonchè nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che, in seguito alla esecuzione dei lavori di consolidamento, si è ottenuta una sufficiente stabilità della zona, e che, pertanto, non si ravvisa più necessario il trasferimento parziale del detto abitato;
Ritenuto che non è, peraltro, escluso che possa occorrere, in prosieguo di tempo, l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;
Ritenuto pertanto che l'abitato anzidetto può essere cancellato dall'elenco di quelli da trasferire a totale carico dello Stato, mentre è opportuno che sia mantenuta la sua inclusione fra quelli da consolidare;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, l'abitato di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, è escluso dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ferma restando l'inclusione di esso abitato nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1498.

Varianti al regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, sull'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2290, che approva il regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Vista la legge 4 gennaio 1938-XVI, n. 28, che reca aggiornamenti alla legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086;

Ritenuta la necessità di aggiornare, in relazione, anche il predetto regolamento;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori approvato con R. decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2290, sono abrogati:

il secondo comma dell'art. 9;

il terzo comma dell'art. 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1499.

Norme di applicazione del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1151, recante agevolazioni tributarie per l'industria del marmo apuano;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le finalità del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1151, devesi intendere per marmo greggio qualsiasi qualità di marmo bianco o colorato (quindi anche le brecce, i cipollini, i bardigli, i marmi neri o comunque colorati, venati o macchiati, il fior di pesco, ecc.) che si produce nelle cave della zona apuana sotto le seguenti forme:

1) blocchi riquadrati e sbozzati;

2) colonne, basamenti, rocchi e masselli sbozzati;

3) lastroni grezzi e marmette grezze;

4) blocchi e pezzi informi (busti, figure, lapidi, ecc., nel linguaggio locale) per statuaria e ornati.

Per marmo greggio spedito devesi intendere il marmo greggio commerciale nelle forme suddette asportate dalle cave e dai depositi al monte ed al piano dell'Azienda produttrice per destinazione a terzi.

In conseguenza ai marmi lavorati o segati in cava o negli opifici annessi alle cave e così pure a quelli lavorati o segati negli opifici interposti fra la cava ed i posti di pesatura, sarà applicata, quando essi vengono asportati per destinazione a terzi, la tassa sul prodotto lavorato, ragguagliata però a grezzo, aumentando del 18 per cento in peso i segati e del 55 per cento in peso i lavorati.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tassa unica e complessiva i marmi sono divisi in due categorie:

1) marmi di qualità superiore e cioè statuario, paonazzo e bianco p.;

2) marmi comuni e cioè tutte le altre qualità.

La tassa unica di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1151, è stabilita, per le due categorie di marmi suindicati, rispettivamente in L. 5 e in L. 1,50 per tonnellata di marmo greggio o rapportata a grezzo, ai sensi dell'articolo precedente, ed è dovuta in sostituzione delle seguenti imposte e tasse relative all'esercizio delle cave della zona apuana ed alle vendite effettuate dalle ditte esercenti delle cave stesse, per i marmi grezzi o rapportati al grezzo:

a) imposta di ricchezza mobile per il reddito dell'esercizio delle cave e delle conseguenti vendite di marmi grezzi o rapportati al grezzo; rimane escluso il reddito derivante dalla lavorazione o segatura di cui all'ultimo comma dell'art. 1, da accertarsi nei modi ordinari;

b) imposta normale sui fabbricati per il reddito degli immobili relativi all'esercizio delle aziende produttrici alle medesime appartenenti e non compresi nell'imponibile di ricchezza mobile di cui alla precedente lettera *a*);

c) imposta di registro e tassa di bollo, escluse le cambiali, per atti e contratti relativi all'escavazione e lavorazione da parte della ditta esercente e primo trasferimento della merce dalla ditta esercente a terzi;

d) tassa di scambio per l'acquisto di merci e materiali occorrenti all'esercizio dell'Azienda produttrice, ove dovuta dall'esercente.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tassa unica e complessiva di cui all'articolo precedente, gli esercenti cave di marmo, entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, devono presentare alla competente Intendenza di finanza, in doppio esemplare, un prospetto del quantitativo di marmo grezzo e ragguagliato a grezzo, asportato dalle proprie cave, depositi, segherie e laboratori, e destinato a terzi, durante il trimestre precedente, con la liquidazione della tassa relativa.

L'Intendenza di finanza trattiene un esemplare del prospetto e restituisce l'altro all'esercente, munendolo dell'autorizzazione ad eseguire il versamento dell'ammontare della tassa nella Sezione di Regia tesoreria provinciale con l'imputazione nell'apposito capitolo di entrata.

Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato non oltre il giorno 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

La Sezione di Regia tesoreria provinciale comunica gli estremi delle quietanze emesse per ciascun versamento all'Intendenza di finanza, la quale ne prende nota sull'esemplare del prospetto rimasto in suo possesso.

Non oltre la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, l'Intendenza di finanza rimette al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutti i prospetti ad essa presentati da ciascun esercente durante il trimestre precedente.

Art. 4.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno ogni esercente cave di marmo è tenuto a presentare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette una dichiarazione con l'indicazione del quantitativo complessivo di marmo grezzo e ragguagliato a grezzo asportato dalle proprie cave, depositi, segherie e laboratori nell'anno precedente e destinato a terzi, e della corrispondente tassa versata in Tesoreria con gli estremi delle singole quietanze.

L'Ufficio distrettuale controlla con le norme stabilite per il controllo delle denuncie presentate ai fini dell'imposta di ricchezza mobile la dichiarazione, di cui al comma precedente, ed ove constati che il quantitativo asportato durante l'anno sia stato superiore a quello per il quale la tassa fu versata in Tesoreria, notifica all'esercente la liquidazione della differenza di tassa, con la relativa indennità di mora del 6 per cento, che sarà applicata anche nei casi di ritardo dei versamenti trimestrali in Tesoreria. Contro tale liquidazione l'esercente potrà ricorrere secondo le norme generali in materia di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Alla riscossione sarà provveduto mediante iscrizione a ruolo in unica soluzione con le norme e i privilegi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Nei riguardi della dichiarazione stabilita al 1° comma del presente articolo sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel testo unico approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto nel successivo art. 6 ai fini del controllo della dichiarazione prescritta all'articolo precedente, gli esercenti cave di marmo sono tenuti ad impiantare un registro di carico e scarico, vidimato e numerato dall'Intendenza di finanza, nel quale devono essere annotati giornalmente la qualità (superiore o comune), il numero, le dimensioni e il peso dei blocchi asportati in ciascun giorno dalle cave, depositi, segherie e laboratori, con l'indicazione della destinazione (vendita o trasferimento ai propri depositi, segherie e laboratori).

Nessun trasporto di marmi fuori della cava può, con qualunque mezzo, avere luogo, senza che sia accompagnato da una bolletta numerata progressivamente, staccata da un registro a madre e figlia, bollato preventivamente dalla Intendenza di finanza sulla congiuntura tra le due bollette e tenuto da ciascun esercente. Tale bolletta deve contenere l'indicazione del mezzo di trasporto (col relativo numero), della qualità e quantità del marmo trasportato, della cava in cui il marmo è stato caricato, del giorno in cui il carico è stato eseguito e dell'ora in cui il carico stesso si è mosso dalla cava.

Art. 6.

In confronto di esercenti cave situate in Comuni che riscuotono i diritti di pedaggio attraverso passaggi obbligati e con esatto riferimento ai quantitativi asportati, la tassa unica e complessiva di cui all'art. 2 sarà accertata e riscossa dai Comuni con le norme in vigore per i diritti di pedaggio e dai Comuni stessi versata in Tesoreria entro il 15° giorno successivo alla scadenza di ciascun mese. In caso di ritardo nel versamento da parte del Comune, sarà da esso dovuta l'indennità di mora del 6 per cento.

Per le vendite effettuate dagli esercenti cave a monte dei passaggi obbligati presso i quali i Comuni riscuotono i diritti di pedaggio valgono le norme di cui all'art. 3.

Sono applicabili all'esercente, nel caso indicato al presente articolo, le norme, di cui all'art. 4, con la modifica che nella dichiarazione devono essere indicati separatamente gli estremi tanto delle singole bollette rilasciate dai Comuni, quanto gli estremi delle singole quietanze di Tesoreria.

È anche applicabile la norma contenuta nel primo comma dell'art. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1500.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia dei Santi Lorenzo e Biagio nella Chiesa di S. Francesco, in Popoli (Pescara).

N. 1500. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Valva e Sulmona in data 14 ottobre 1937-XV, relativo al trasferimento della sede della parrocchia dei Santi Lorenzo e Biagio in comune di Popoli (Pescara) dalla Chiesa omonima in quella di San Francesco.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della imposizione di un coadiutore alla parrocchia della Sacra Famiglia, in Ancona.

N. 1501. R. decreto 6 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Ancona in data 13 giugno 1936-XIV, relativo alla imposizione di un coadiutore alla parrocchia della Sacra Famiglia, in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Nomina del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per l'esercizio 1938-39.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 41;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per l'esercizio 1938-39, quali sindaci effettivi, i signori:

Cav. di gr. cr. dott. Dante Almansi, consigliere della Corte dei conti;

Comm. rag. Arturo Domacavalli, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Antonio Andreozzi, capo sezione nel Ministero delle corporazioni,

e quali sindaci supplenti, i signori:

Comm. rag. Francesco Atzeni, capo sezione nel Ministero delle finanze;

Cav. dott. Domenico Nicoletti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(3721)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Nomina del Collegio sindacale dell'Ufficio Metalli Nazionali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ufficio Metalli Nazionali, quali sindaci effettivi, i signori:

Gr. uff. rag. Romolo Giandolini, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Manrico Bettazzi, primo referendario della Corte dei conti;

Cav. uff. dott. Antonio Foglietti, capo dell'Ufficio statistico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma,

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. dott. Teseo Vallonesi, primo segretario della Ragioneria generale dello Stato;

Dott. Giuseppe Gallo, primo segretario presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Collegio sindacale di cui sopra rimarrà in carica fino alla chiusura del primo esercizio finanziario e cioè fino a tutto il 31 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(3722)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1938-XVI.
Divieto di caccia alla starna ed al fagiano in una zona dell'Isola d'Elba (Livorno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della starna e del fagiano nell'Isola d'Elba (Livorno);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Livorno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia della starna e del fagiano nella zona dell'Isola d'Elba (Livorno), delimitata dai seguenti confini:

a nord, bivio Boni - strada provinciale Portoferraio-Portolongone sino all'imbocco della strada di Lacona;

ad est-sud, strada di Lacona-Campo sino al passo Tegolino;

ad ovest, passo di Tegolino confine comune di Campo - comune di Portoferraio, culmine salita Capannone - strada provinciale Procchio-Portoferraio fino al bivio Boni.

La Commissione venatoria provinciale di Livorno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3724)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.
Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, che istituisce l'Azienda Carboni Italiani con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, che autorizza l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani da 50 milioni a 75 milioni ed autorizza, altresì, i Mi-

nistri per le finanze e per le corporazioni a consentire, con proprio decreto, un ulteriore aumento del capitale dell'Azienda predetta fino all'importo complessivo di L. 100 milioni;

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, col quale il capitale dell'Azienda Carboni Italiani viene aumentato da 100 milioni a 160 milioni e si autorizzano i Ministri per le finanze e per le corporazioni a consentire, con proprio decreto, un ulteriore aumento del capitale fino all'importo complessivo di L. 200 milioni;

Visto l'art. 3 dello stesso R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, il quale stabilisce che all'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, gli istituti bancari, di risparmio e di assicurazione, che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale;

Considerato che la partecipazione all'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani da parte degli istituti che concorsero alla costituzione del capitale di fondazione si è verificata nella misura del 20 per cento;

Decreta:

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani con sede in Roma da L. 160 milioni a L. 200 milioni.

A detto aumento di capitale parteciperanno per una quota globale del 20 per cento, i seguenti Istituti:

Istituto nazionale delle assicurazioni per L. 4.000.000
Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per . . . . » 4.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

(3727)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1938-XVI.
Tariffe, per l'anno 1939, dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928 (registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio 216) che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le nuove tariffe proposte per l'anno 1939, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione nella seduta del 4 aprile 1938;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, per l'anno 1939, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C, D*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

TABELLA A.

Tariffa per la prevenzione (1).

I. — Quote annuali: da corrispondere obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) fissi:
fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2) . . L. 135

b) fissi, semifissi, locomobili:
oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (3) . . . . » 180
per ogni 100 mq. in più o frazione . . . . » 35

c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq. . . . . » 90

d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq. » 90

e) macchine da caffè, e generatori piccoli fino a 1 mq. . . . . » 55

f) per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri di capacità totale . . . . » 60
oltre 1000 e fino a 3000 litri . . . . . . » 85
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più . » 30

2° Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:
fino a 300 litri di capacità (4) . . . . . » 38
oltre 300 fino a 1000 . . . . » 59
oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 80
oltre 5000 . . . . » 105

---

(1) Le quote indicate nella presente tabella *A* si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 30 %, per quelli della terza zona un aumento del 40 %.

Le quote sono comprensive delle spese di trasferta (viaggi e diarie), salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel quale caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie).

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità, anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L.	59
oltre 2 sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130

3° Recipienti a pressione non di vapore (1) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

4° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno	L.	6
dal 6° apparecchio in poi	»	»	4

con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

II. — Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L.	95
da 25 a 100 mq.	»	145
ogni 100 mq. o frazione in più	»	25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55

Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	»	60
oltre 1000 litri	»	85

b) Recipienti: (2)

fino a 1000 litri o a due corpi	»	45
oltre	»	70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè o di recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

(1) A tutti gli effetti della Tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

(2) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq.	L.	25
generatori oltre 25 mq.	»	50
macchine da caffè, recipienti ed apparecchi esonerati	»	5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TABELLA B.

Tariffe per il controllo termico (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 regol. 12 maggio 1927, n. 824) (2).

(V. nota (1) in calce alla tabella A).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

b) per una motrice fissa:

fino a 50 HP	L.	15
oltre 50 HP	»	25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	»	15
c) per ogni forno di calce	»	25
d) per ogni fornace di laterizi	»	105
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato	»	145

(1) Per il controllo termico si applicano le tre Tariffe I, II, III. La Tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La Tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La Tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e segg. del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . L. 15

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 75

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere. . . . . . . » 15

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 75

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere. . . . . . . » 85

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte . . . . » 75
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 145

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte . . . . » 35
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 70

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 105

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere. . . . . » 15

i) per un forno da cemento. . . . . » 75

per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 35

l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 75

per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 15

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

a) per un generatore di vapore . . . . . . L. 20
b) per una motrice fissa. . . . . » 20
c) per un forno a calce . . . . » 10
d) per una fornace da laterizi . . . . . . » 30

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 40

f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

a camere sovrapposte . . . . » 20
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 40

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . L. 80
i) per un forno da cemento . . . . » 20
l) per ogni altro impianto termico . . . . . . » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite, il consortista deve all'Associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie), la quote sottoindicate:

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 120
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 90
c) per analisi del combustibile (1) . . . . . » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 % (2).

Per prove di *collaudo*, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TABELLA O.

Servizio della prevenzione.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto), questi deve all'Associazione, oltre il rimborso delle spese di trasporto (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

A) Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L.	100
da 25 a 100	»	150
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	60
per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	65
oltre 1000 litri	»	90

b) Recipienti:

sino a 300 litri	»	30
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	50
oltre	»	75

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione.

Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(2) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per recarsi dalla sede della Sezione o Sottosezione al posto ove trovasi l'apparecchio.

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B) Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . L. 0,35

se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni bombola . . . . » 0,50

per capacità superiore a 5 litri:

per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . » 2,50

dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 1,50

dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 1 —

per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . . . » 0,50

La retribuzione minima, in ogni modo, è pari a quella corrispondente a mezza giornata, oppure ad un giorno intero di lavoro, secondo il tempo impiegato (a sensi del disposto della nota 2 in calce a pag. 4098, seconda colonna);

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di L. 5 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A*), le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari. . . . . L. 20

B) Per prove di materiali:

prelievo provini . . . . L. 90

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata . . . . » 90

TABELLA D.

Servizio controllo termico.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Il Ministro: LANTINI

(1) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consertisti o dei costruttori o fabbricanti.

(3694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei sottoprodotti della lavorazione del riso.

Con telegramma circolare P. 330-5010 del 24 settembre 1938-XVI I prezzi massimi dei sottoprodotti della lavorazione del riso, per quintale di merce telata resa dagli stabilimenti produttori nelle località di produzione franco vagone partenza, sono stati fissati come segue:

Corpetto	L. 138
Mezzagrana	» 128
Risina	» 118
Farinaccio	» 80
Pula	» 60
Gemma	» 70
Grana verde	» 90

All'Ente Nazionale Risi è riconosciuta espressamente facoltà di acquistare coattivamente il prodotto presso qualsiasi detentore, ove se ne manifesti la necessità, a fine di assicurare il mantenimento delle quotazioni come sopra stabilite.

(3738)

Prezzi per forniture di riscaldamento.

Con telegramma circolare n. 331-5011 si stabilisce che per le tariffe relative agli appalti di forniture di riscaldamento per la prossima stagione i Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni sono autorizzati a determinare le maggiorazioni da concedersi sui canoni corrisposti nel settembre 1935, entro i limiti fissati dalla circolare P. 150 dell'11 ottobre 1937-XV, e tenendo conto degli attuali prezzi dei combustibili.

Nei casi in cui il prezzo del riscaldamento sia conglobato nel canone di affitto, si precisa che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, la maggiorazione autorizzata dai Comitati di presidenza per le singole Provincie deve applicarsi soltanto sulla parte del canone che nella stagione invernale 1935-36 corrispondeva al costo del servizio di riscaldamento, da determinarsi previ rigorosi accertamenti tecnici.

(3711)

Prezzo delle polpe fresche di barbabietole.

Con telegramma circolare P. 332-5012 il prezzo massimo delle polpe fresche di barbabietole base sei per cento di sostanza secca viene fissato in lire 2 per quintale per merce resa franco vagone o autocarro partenza allo stabilimento di produzione.

(3739)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per restituzione di certificato di rendita 5 %.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 7.**

Il signor Ponte Giuseppe di Francesco, domiciliato in Palermo alla via Salvatore Vigo n. 1, nella sua qualità di marito dotatario della signora Agueci Pietra di Leonardo (e come tale unico amministratore della dote, a norma dell'art. 1399 del codice civile), con atto 21 maggio 1938-XVI a ministero dell'ufficiale giudiziario Andrianò Rocco, del Tribunale di Palermo, ha diffidata la di lui moglie Agueci Pietra di Leonardo, domiciliata a Palermo alla via Giostra n. 1 (facendone prendere conoscenza al notaio Antonino Leto di Gaetano, corso Vittorio Emanuele n. 178, Palermo), a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato Rendita 5 per cento n. 141785 di L. 5000 (100.000 capitale nominale) intestato ad Agueci Pietra di Leonardo, moglie di Ponte Giuseppe, domic. a Palermo, vincolato per dote della titolare giusta atto 19 ottobre 1937-XV per notaio Leto di Monreale, e del quale si dichiara spossessato.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo suddetto, e consegnerà il nuovo certificato al dotatario Ponte Giuseppe, quante volte non sia nel frattempo intervenuta la separazione della dote (articoli 1418 e seguenti del codice civile), con sentenza irretrattabile e che abbia avuta esecuzione, a norma e nei termini stabiliti dal successivo art. 1419 del codice civile.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

(2748) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Media dei cambi e dei titoli

del 28 settembre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,75
Francia (Franco)	49,75
Svizzera (Franco)	423 —
Argentina (Peso carta)	4,78
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	18,83
Cecoslovacchia (Corona)	65,85
Danimarca (Corona)	4,02
Norvegia (Corona)	4,5245
Olanda (Fiorino)	10,17
Polonia (Zloty)	359,30
Portogallo (Scudo)	0,8186
Svezia (Corona)	4,6435
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,975
Id. 3,50 % (1902)	70,80
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,275
Id. Id. 5 % (1936)	92,775
Rendita 5 % (1935)	90,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino a sostituirsi all'Istituto di San Paolo di Torino nell'esercizio delle filiali di Santena, Volpiano, Vigone, Cumiana, Cavour, Cere, Torre Pellice, in provincia di Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni, stipulate in data 21 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino, e l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Santena, Volpiano, Vigone, Cumiana, Cavour, Cere, Torre Pellice (Torino);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino a sostituirsi all'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, nell'esercizio delle filiali di Santena, Volpiano, Vigone, Cumiana, Cavour, Cere, Torre Pellice (Torino) in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo rispettivamente a decorrere dal 9 ottobre 1938-XVI, 16 ottobre 1938-XVI, 23 ottobre 1938-XVI, 6 novembre 1938-XVII, 13 novembre 1938-XVII, 27 novembre 1938-XVII, 4 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3754)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esame a posti di radiotelegrafisti-elettricisti aggiunti ed allievi radiotelegrafisti-elettricisti nel ruolo del personale tecnico speciale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 7 dicembre 1936, n. 2109, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 31 marzo 1938, n. 1908-14/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso, per titoli e per esame, a 73 posti complessivi nei gradi 12° e 13° del ruolo del personale tecnico speciale, quadro 2°, di 2ª categoria, per radiotelegrafisti-elettricisti aggiunti, ed allievi radiotelegrafisti-elettricisti.

Al concorso suddetto sono ammessi:

a) il personale non di ruolo in servizio da almeno un anno alla data del 19 dicembre 1936 presso le stazioni radiotelegrafiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) i personali di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali e parastatali che contino non meno di due anni di servizio alla data suddetta.

Gli aspiranti al concorso debbono possedere il brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe; oppure un diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi o della licenza da scuola complementare o da scuola professionale di 2° grado.

Si prescinde per tutti i concorrenti dal limite massimo di età, previsto dall'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 2.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli aspiranti dovranno presentare all'ufficio da cui dipendono la domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 6, diretta alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione I, indicando la pro-

pria qualifica, i periodi di prestato servizio, e il programma di esame (uno dei due allegati al presente decreto) col quale intendano partecipare al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti indicati nell'allegato I.

I concorrenti che risiedono nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, spedire la sola domanda, però dovranno inviare, almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti.

Art. 3.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile, che verrà pubblicato nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi. La negata ammissione non sarà motivata.

Art. 4.

L'esame consterà, secondo i programmi allegati al presente decreto, di tre prove, una scritta, una pratica ed una orale.

La prova scritta avrà luogo in Pisa e la data sarà stabilita con successivo provvedimento; la sede e le date della prova pratica e di quella orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame di libretto ferroviario o la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità personale.

Art. 5.

Per ciascuna prova la Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti.

Sono ammessi alla prova pratica ed orale i candidati che abbiano riportato sette decimi almeno nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La Commissione esaminatrice esprimerà, con un massimo di cinque punti, il suo giudizio sui titoli dei concorrenti, in relazione alle necessità dei servizi tecnici pei quali il candidato concorre, e formerà la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei punti ottenuti nelle suddette prove e del punto ottenuto nella valutazione dei titoli presentati.

A parità di votazione complessiva saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni ed integrazioni.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati rispettivamente secondo l'ordine della graduatoria, osservando le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni ed integrazioni, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale;

b) nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni ed integrazioni, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e di coloro infine che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

c) negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni ed integrazioni, a favore degli orfani di guerra o della causa nazionale;

d) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a favore dei coniugati con o senza prole.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di 1ª categoria non inferiore al 9°, membri. Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 10°.

Art. 8.

Dei vincitori i primi 47, semprechè abbiano ottenuto una votazione complessiva di almeno 8 punti su 15, saranno collocati nel grado 12°; i rimanenti nel grado 13°.

A prescindere da quanto è richiesto nel comma precedente, saranno altresì collocati al grado 12° i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, numero 27, e successive estensioni.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine fissatogli nella sede stabilita dall'Amministrazione, anche se non abbia presentato espressa rinuncia sarà dichiarato rinunciatario senza bisogno di diffida. Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO I.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI

che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe oppure diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 1 del bando. E' consentito produrre provvisoriamente il corrispondente certificato, con riserva di presentare il titolo originale o la copia autentica.

Coloro che abbiano già prodotto il titolo dovranno dichiararlo nella domanda indicando in quale occasione è stato inviato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto;

d) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, e certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa;

h) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVI con la data della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purchè producano nel termine di 60 giorni suddetto il documento comprovante la loro mutilazione od invalidità;

i) stato di famiglia su carta da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto. I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato;

l) documenti e certificati che possano dar titolo a precedenza o preferenza nella graduatoria a norma degli articoli 5 e 6 del presente bando;

m) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili produrre, ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del bando.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e parastatali dovrà inoltre presentare:

n) dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende attestante la qualifica del concorrente, l'ufficio dove il medesimo è applicato, la data di assunzione ed i periodi di prestato servizio.

Il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è dispensato dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) purchè risulti che già a suo tempo li abbia presentati, ma dovrà però allegare alla domanda, oltre i documenti richiesti:

o) dichiarazione del Servizio o della Direzione provinciale da cui risulta la data di assunzione ed i periodi di prestato servizio.

Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato è dispensato dal produrre i documenti di cui sopra, fatta eccezione di quelli indicati nelle lettere *b*) *h*), e di quelli eventuali di cui alle lettere *l*) e *m*). Inoltre dovrà presentare:

p) copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo l'anzianità di servizio prescritta dall'art. 1 del bando.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO II.

PROGRAMMA DI ESAME PER « RADIOTELEGRAFISTA ».

Prova scritta:

Svolgere un tema su un facile argomento di tecnica professionale sui principi elementari di elettricità, magnetismo e radiotecnica applicati alla ricezione.

Prova pratica:

Ricezione di un testo in linguaggio convenuto composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto ed i rimanenti 300 alla velocità di 130 caratteri.

Trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo in lingua straniera composto di 1000 caratteri.

Prova orale:

A) *Elementi di radiotelegrafia.*

1) Nozioni sul principio sul quale si basa la radiotelegrafia;

2) Nozioni sull'onda elettromagnetica.

3) Nozioni sui circuiti ad alta frequenza e loro accoppiamenti.

4) Nozioni sul telefono - Impiego dei cristalli nella ricezione - Nozioni elementari sulla valvola elettronica e sul suo impiego nella ricezione.

5) Ricezione delle onde persistenti.

Ricezione delle onde modulate.

Loro caratteristiche in dipendenza del funzionamento dei ricevitori.

6) Nozioni sulla costituzione di un ricevitore radiotelegrafico - Conoscenza generale dei ricevitori impiegati nelle stazioni radioriceventi.

7) Definizione dell'onda modulata telegraficamente e telefonicamente - Nozioni sulla radiotelefonia.

B) *Regolamento sul servizio radiotelegrafico.*

1) Generalità sul servizio del Centro di Coltano in particolare e sul servizio radiomarittimo in generale - Trasmettitori di cui dispone la Stazione radioelettrica di Coltano: loro potenza, lunghezza d'onda impiegata - Suddivisione del loro impiego in linea generale - Sistemi di comunicazione in uso coi piroscafi - Servizio bilaterale, lanci all'aria liste traffico, servizio con piroscafi provveduti di solo trasmettitore ad onda media - Servizio coi piroscafi provveduti di trasmettitori ad onda corta - Servizio coi piroscafi provveduti di ricevitore ad onda corta, ma non di trasmettitore - Traffico di emergenza e di soccorso.

2) Composizione del testo di un marconigramma - Computo delle parole - Marconigramma in linguaggio convenuto - Tassazione relativa - Cartellini d'urgenza - Conoscenza del codice « Q » - Orario generale del Centro di Coltano ed organizzazione sia per il traffico bilaterale, sia per il traffico indiretto - Bollettini stampa - Marconigrammi meteorici - Avvisi ai naviganti - Marconigrammi a tariffa ridotta - Doveri dell'operatore nei riguardi del capo turno in servizio.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO III.

PROGRAMMA DI ESAME PER « RADIO ELETTRICISTA ».

Prova scritta:

Svolgere un tema su un facile argomento di tecnica professionale sui principi elementari di elettricità, magnetismo e radiotecnica applicati alla trasmissione.

Prova pratica:

1) Norme pratiche ed operazioni da eseguirsi per mettere in funzione un trasmettitore.

Comuni lavori che si eseguono per i trasmettitori.

Riparazioni delle avarie più comuni in un trasmettitore.

Precauzioni necessarie prima di iniziare un lavoro in un trasmettitore in servizio.

Prova orale:

1) Nozioni di elettricità generale: corrente elettrica e suoi elementi caratteristici; forza elettromotrice ed intensità di corrente - Circuiti elettrici - loro utilizzazione - dinamo.

2) Pile ed accumulatori - Rispettive manutenzioni.

3) Nozione di magnetismo e di elettromagnetismo.

4) Correnti alternate - Circuiti a corrente alternata e loro elementi caratteristici - Alternatori - Motori.

5) Nozioni sui trasformatori - Cabine di trasformazione.

6) Distribuzione della energia elettrica - Strumenti - Centrali.

7) Effetti fisiologici delle correnti in relazione ai potenziali ed alle frequenze.

Norme di garanzia da usarsi nei confronti degli impianti per la sicurezza individuale.

Infortuni e modo di prestare soccorsi di urgenza.

8) Apparecchi di misura - Voltmetri - Amperometri - Principi sui quali sono basati.

Strumenti per la corrente alternata.

9) Nozioni sui tubi termoionici.

10) Nozioni sui circuiti ad alta frequenza e loro elementi caratteristici - Loro applicazione in radiotelegrafia - Circuito oscillante aperto e circuito oscillante chiuso - Aerei.

11) Parti principali che compongono un trasmettitore a scintille, ed a valvola.

12) Dati principali che caratterizzano un trasmettitore.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

(3700)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esame a posti di allievo meccanico elettricista nel ruolo del personale tecnico speciale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 14 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1927;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 7 dicembre 1936, n. 2109, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la lettera del 31 marzo 1938, n. 1908-14.1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a n. 98 posti di allievo meccanico elettricista (grado 13°, ruolo del personale tecnico speciale, quadro 1), al quale sono ammessi:

a) gli apprendisti allievi meccanici che, alla data del presente decreto, abbiano prestato servizio complessivamente per almeno un biennio nelle officine dell'Amministrazione delle poste e telegrafi;

b) gli ausiliari a contratto dell'Amministrazione delle poste e telegrafi;

c) gli agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

d) il personale in servizio da almeno un anno, alla data del presente decreto, nelle officine postali telegrafiche ed in quelle delle altre Amministrazioni statali o parastatali.

Tutti gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi o della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Art. 2.

Gli apprendisti allievi meccanici di cui alla lettera *a*), devono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età; ed il personale di cui alla lettera *d*) del precedente articolo deve aver compiuto alla data del presente decreto, il 18° anno e non sorpassato l'età di anni 25.

Detto limite è elevato di 5 anni:

1) per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo suddetto è elevato a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o della causa fascista e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti inabili in dipendenza di operazioni militari, e per i decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati: *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; *b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; queste elevazioni sono cumulabili fra loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per gli aspiranti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo.

Art. 3.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli aspiranti dovranno presentare all'Ufficio da cui dipendono, la domanda di ammissione, redatta su carta bollata da lire sei, diretta alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio 2°, Divisione 1ª, Sezione 1ª, indicando la propria qualifica e, per il personale non di ruolo, i periodi di prestato servizio.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti indicati nell'allegato I.

I concorrenti che risiedono nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda, però dovranno produrre, almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile, che verrà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

La negata ammissione non sarà motivata.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova pratica, come dall'allegato II.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame il libretto ferroviario o la tessera postale di riconoscimento o la carta d'identità personale.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella pratica.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al Regio decreto-legge n. 1176 del 5 luglio 1934 e successive estensioni.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni ed integrazioni, a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi della causa nazionale;

b) nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni ed integrazioni, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A.O.I dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

c) negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, successive estensioni ed integrazioni, a favore degli orfani di guerra o della causa nazionale;

d) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a favore dei coniugati con o senza prole.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di 1ª categoria non inferiore all'8°, membri; per la prova pratica farà parte della Commissione, in qualità di membro aggregato, un direttore di officina (grado 9°).

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni, la sede od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

Sarà applicata nei riguardi dei vincitori che si trovano nelle condizioni richieste, la disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e delle successive estensioni, per il collocamento nel grado 12°.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine fissatogli nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione, anche se non abbia presentato espressa rinuncia, sarà dichiarato rinunciatario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO I.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI

che il candidato deve unire alla domanda:

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 1 del bando. E' consentito produrre provvisoriamente il corrispondente certificato, con riserva di presentare il titolo originale o la copia autentica.

Coloro che abbiano già prodotto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il titolo di studio dovranno dichiararlo nella domanda, indicando in quale occasione è stato inviato;

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto;

d) Certificato, su carta da bollo da lire 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da lire 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa;

h) Certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVI con la data della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione del detto certificato purchè producano nel termine di 60 giorni il suddetto documento comprovante la loro mutilazione od invalidità;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 3, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa;

l) Documenti e certificati che possano dar titolo all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, e a precedenza o preferenza nella graduatoria a norma degli articoli 5 e 6 del bando.

Il personale non di ruolo in servizio nelle officine delle Amministrazioni statali e parastatali, dovrà inoltre presentare:

m) Dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende, attestante la qualifica del concorrente, l'officina presso la quale presta servizio, e la data di assunzione in servizio.

Gli apprendisti-allievi meccanici ed il personale delle officine postali e telegrafiche, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b) e g), purchè risulti che a suo tempo li abbiano già presentati. I medesimi concorrenti dovranno però allegare alla domanda, oltre i documenti richiesti:

n) Dichiarazione del Servizio o della Direzione provinciale da cui risulti la data di assunzione ed i periodi di prestato servizio.

Gli ausiliari a contratto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dovranno soltanto presentare il certificato di iscrizione al P.N.F. di cui alla lettera h) e quelli eventuali di cui alla lettera l).

Gli agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esentati dal produrre i documenti di cui sopra, fatta eccezione di quelli indicati nelle lettere b) e h) e quelli eventuali di cui alla lettera l). Inoltre gli agenti subalterni estranei alla Amministrazione delle poste e telegrafi, dovranno unire alla domanda:

o) Copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) ed i) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età e della anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del bando di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando stesso, salvo quanto è previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 2.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO II.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

I — *Italiano*

Saggio di composizione in lingua italiana.

II — *Matematica*

Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e decimali - Frazioni - Sistema metrico decimale.

Geometria piana e solida: Principali figure geometriche, loro misura - Costruzione di quelle piane.

III — *Disegno*

Rappresentazione schematica degli apparati Morse e Hughes, e delle loro parti.

PROVA PRATICA.

Lavoro manuale - Costruzione, nel tempo designato, di un pezzo di apparato, di cui si dà il campione.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

(3701)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1938-XVI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 180 del 9 agosto 1938-XVI col quale viene bandito un concorso a 35 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale;

Ritenuto che per assicurare all'Amministrazione una maggiore affluenza di aspiranti sia necessario prorogare il concorso predetto;

Decreta:

Il concorso per n. 35 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 180, del 9 agosto 1938-XVI, è prorogato fino al 9 novembre 1938-XVII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(3755)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.